

R.L.N.217 /2016



TRIBUNALE DI UDINE

- ordinanza *ex art. 702 ter* comma 5 c.p.c. -

Il Giudice del Lavoro,

sciogliendo la riserva,

osserva quanto segue.

Con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. depositato in data 5 marzo 2016 la sig.ra Arcaba, cittadina croata, proponeva azione civile contro la discriminazione ai sensi degli artt. 44 ss. d.lgs. 150/2011 (c.d. Testo Unico Immigrazione), chiedendo che venisse accertato e dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, per averle impedito di partecipare alla prova selettiva volta a verificare l'idoneità ad assumere l'impiego di operatore doganale presso la suddetta amministrazione.

A dire della ricorrente, l'Agenzia convenuta avrebbe violato i principi di parità di trattamento e di libera circolazione di cui all'art. 45 TFUE per aver ritenuto preclusiva all'accesso alla carica di operatore doganale la mancanza di cittadinanza italiana della sig.ra Arcaba, con ciò ponendosi in contrasto con l'interpretazione restrittiva della Corte di Giustizia relativa all'eccezione per l'accesso al pubblico impiego di cui al paragrafo 4 del citato articolo.

Sosteneva infatti parte ricorrente che la posizione lavorativa alla quale ella aspira non ricade nell'ambito delle funzioni che, secondo il diritto europeo, gli Stati membri possono legittimamente riservare ai propri cittadini, in



quanto non comporta partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri di natura coercitiva, né ha ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato.

La sig.ra Arcaba chiedeva quindi che venisse ordinata all'amministrazione convenuta la reiterazione della selezione e la sua ammissione alla stessa, oltre al pagamento di una somma pari ad € 1.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni mese di ritardo dal 12.01.2016 fino al momento della nuova indizione della suddetta selezione. In via subordinata la ricorrente chiedeva la condanna dell'Agenzia resistente al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'esclusione dalla selezione, oltre alla pubblicazione dell'emanando provvedimento sui siti internet dell'amministrazione convenuta.

Si costituiva ritualmente l'Agenzia resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che l'esclusione della ricorrente dalla prova selettiva per l'assegnazione dell'incarico di operatore doganale deve ritenersi legittima alla luce delle norme sia del diritto europeo, come interpretate dalla Corte di Giustizia, sia del diritto nazionale, in particolare dell'art. 38 comma 1 d.lgs. 165/2001 letto in combinato disposto con l'art. 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174.

A dire dell'Agenzia resistente, la posizione lavorativa alla quale aspira la ricorrente è da intendersi rientrante nella lettera d) dell'art. 1 comma 1 del d.p.c.m. appena citato, che richiede il requisito della cittadinanza italiana, non essendo sufficiente quella comunitaria, per i *“posti dei ruoli civili (...) del Ministero delle Finanze”*.



Inoltre l’Agenzia esponeva che i compiti e i ruoli di tutti i suoi dipendenti integrano l’esercizio dei pubblici poteri e la tutela di interessi generali dello Stato, e che i funzionari doganali, pubblici ufficiali a tutti gli effetti nell’esercizio delle loro funzioni, sono, secondo la legge, ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

È anzitutto necessario procedere all'analisi delle norme, comunitarie e nazionali, oltre che dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, sui requisiti che legittimamente gli Stati membri possono imporre per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

L'art. 45 TFUE, al paragrafo 1, sancisce il principio generale di libera circolazione dei lavoratori, che implica *“l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”* (paragrafo 2).

Tuttavia, la stessa disposizione sottrae *“gli impieghi nella pubblica amministrazione”* dal suo ambito di applicazione (paragrafo 4).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la deroga prevista per le pubbliche amministrazioni (c.d. *public service exception*) è *funzionale* alla garanzia del rapporto di solidarietà che sussiste fra lo Stato e il cittadino, nonché alla reciprocità dei diritti e dei doveri che sono alla base del rapporto di cittadinanza (Corte di Giustizia, sent. 27 novembre 1991, in causa C-4/91).

Nonostante la formulazione letterale del citato articolo possa far pensare che la deroga si estenda a qualsiasi incarico interno alle pubbliche



amministrazioni di uno Stato, la Corte di giustizia fin dagli anni Ottanta ne ha dato un'interpretazione fortemente restrittiva-funzionale, affermando che all'eccezione in esame va data una lettura che ne limiti la portata a quanto strettamente necessario per salvaguardare gli interessi degli Stati membri che tale disposizione sottintende (così *ex plurimis* Corte giust., sent. 30 settembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espanola in C-405/01, Corte giust., sent. 11 marzo 2008, in C-87/07, Commissione c. Francia; Corte giust., sent. 11 settembre 2008, in C-447/07, Commissione c. Italia).

Il giudice comunitario, rivendicando il suo ruolo di interprete privilegiato del concetto di “*pubblica amministrazione*”, ha chiarito che la riconducibilità di un impiego pubblico alla deroga di matrice comunitaria va desunta, conformemente alla sua ragione giustificatrice, dalla natura dei poteri affidati e degli interessi concretamente proseguiti.

Tale prospettiva, definita “funzionale”, distingue a seconda che nella fattispecie concreta si tratti di impiego presso una pubblica amministrazione in senso solo formale e soggettivo ovvero di amministrazione anche in senso sostanziale e oggettivo.

Sono stati quindi individuati i due presupposti fondamentali per l'operatività della c.d. *public service exception*: essa va limitata a quei posti pubblici che comportino la partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri e che sono finalizzati alla tutela dell'interesse generale dello Stato (così Corte giust., sent. 17 dicembre 1980, Commissione c. Belgio, Corte giust., sent. 21 giugno 1974 in C-2/74, Corte giust., sent. 13 luglio 1993 in C-42/92).



Inoltre, la giurisprudenza più recente ha altresì affermato che questi presupposti sono necessari ma non sufficienti per giustificare l'operatività dell'art. 45 paragrafo 4: infatti, l'esercizio di detti pubblici poteri non può essere meramente occasionale né può costituire una parte solo limitata dell'attività complessiva del lavoratore ma deve costituire una parte essenziale o comunque rilevante del suo ufficio.

Proprio in base a questo ultimo principio, è stato ritenuto ad esempio che la circostanza che il presidente di un'autorità portuale eserciti siffatti poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ciò sostanzialmente in base al principio di proporzionalità, richiamato nelle conclusioni generali dell'Avvocato Generale nella C-270/13, per il quale ogni deroga alla libertà di circolazione delle persone e dei lavoratori impone che essa sia funzionale al perseguimento di interessi che prevalgono nel bilanciamento con il diritto alla non discriminazione nell'accesso ai pubblici uffici.

Sulla base di questi requisiti delineati dalla giurisprudenza comunitaria, è evidente la necessità di un approccio casistico e di un'analisi della concreta tipologia di mansioni e attività previste per lo svolgimento di un incarico pubblico: è infatti possibile che incarichi astrattamente simili siano in realtà trattati diversamente ai fini della configurabilità della clausola derogatoria in esame.

Di conseguenza non è possibile in abstracto stabilire se un incarico possa essere limitato ai cittadini dello Stato membro, perché la valutazione della compatibilità del diritto interno con quello comunitario può essere differente da caso a caso (cfr. Corte di giustizia, in C-405/01 sent. 30 settembre 2003,



Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espanola; sentenza del 12 febbraio 1974 Sotgiu in C-152/73 e sentenza del 2 luglio 1996, Commissione/Lussemburgo in C-473/93).

Il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, se da un lato ha recepito i presupposti individuati dalla Corte di Lussemburgo come supra delineati, ne ha tuttavia tralasciato uno che è quello della non marginalità dell'esercizio dei pubblici poteri.

Infatti, l'elencazione tassativa delineata dal d.p.c.m. n. 174/1994, richiamato dall'art. 38 d.lgs. 165/2001 si rivela particolarmente rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria.

Per il principio di interpretazione conforme tuttavia, il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove ciò non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse.

Si ritiene quindi necessario interpretare l'elenco di cui al d.p.c.m. 174/1994, tra i cui ruoli rientrano astrattamente anche quelli civili presso il Ministero delle Finanze, secondo l'approccio funzionale indicato.

Nel caso di specie, quanto al requisito del potere di imperium, esso sostanzialmente può essere escluso, se interpretato alla luce delle indicazioni della Corte europea.

Infatti se in tale nozione possono ritenersi rientranti anche i poteri che comportano la capacità di adottare atti che siano giuridicamente vincolanti e che poi vengono imposti con mezzi coercitivi e sanzionatori, dall'altro lato è anche vero che il semplice esercizio di qualunque potere di natura amministrativa non può per contro essere automaticamente considerato esercizio di poteri pubblici: posti che, come nel caso di specie, siano



principalmente interessati all'espletamento delle mansioni di ufficio o dall'esercizio di funzioni tecniche e che non comportano poteri di valutazione o di decisione non rientrano in tale nozione (cfr. sentenza del 5 dicembre 1989, Commissione /Italia C-3/88, sentenza del 30 marzo 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti C-451/03 e sentenza del 22 ottobre 2009, Commissione / Portogallo in C-438/08 e Commissione/Francia, sentenza del 24 maggio 2011 C-50/08).

Secondo le indicazioni dell'Avvocato Generale nella C-270/13 occorrerebbe tenere conto di i) la prossimità o la connessione delle attività esercitate riguardo ai suddetti poteri di imperium o di potestas; ii) se il posto comporti il trattamento di questioni che attengono alla tutela di interessi nazionali di sicurezza; iii) il livello di responsabilità in termini di superiorità di grado o di funzioni direttive o ispettive; iv) se questi poteri possano essere riconosciuti come esercitati dallo Stato; v) gli effetti di vasta portata o, al contrario, limitati che le attività che il posto comporta possono avere su altri individui; vi) se gli atti o le misure adottate dal titolare del posto producano conseguenze giuridiche immediate e dirette nei confronti di altri individui o se abbiano una natura meramente ausiliaria o preparatoria.

Guardando alla seconda area funzionale nella quale è inquadrato il profilo di operatore doganale a cui aspira la ricorrente, si rileva che essa comprende: *“i lavoratori che svolgono, nel quadro di indirizzi definitivi, attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali e che implicano discreta complessità delle problematiche da gestire, ovvero svolgono funzioni specialistiche che nei vari campo di applicazione, con autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito di*



prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite. Eseguono nel proprio ambito professionale tutte le attività lavorative connesse al settore di competenza, sulla base delle conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati e delle capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.

Possono esercitare attività di polizia tributaria e giudiziaria finalizzate alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni alla normativa tributaria ed extratributaria la cui applicazione è demandata alle dogane.

Possono coordinare unità operative interne.

Intervengono nelle diverse fasi dei processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette col pubblico.

Nello svolgimento della propria attività lavorativa sono tenuti anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione, occupandosi anche della relativa manutenzione”. Quanto alle mansioni specificamente riservate all'operatore doganale: “il lavoratore...svolge attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali anche mediante l'utilizzo di mezzi, apparecchiature e attrezzature di cui cura la manutenzione. Opera nel settore di attività a cui è assegnato – amministrativo-tributario, chimico, informatico ovvero tecnico – in coerenza con il grado di abilità professionale progressivamente maturato. A titolo esemplificativo fermo restando quanto previsto dall'art. 17 comma 5 CCNL sottoscritto il 28 maggio 2004:



-collaborare all'attività amministrativa e/o tributaria, acquisendo e predisponendo elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti;

-effettuare operazioni preparatorie ovvero strumentali o di supporto rispetto alle attività tecniche cui collabora;

-svolgere attività istruttoria nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure predefinite che non comportano la risoluzione di problematiche con ricorso a valutazioni discrezionali, elaborando dati ed elementi anche di tipo complesso a supporto dell'attività proprie del sistema di applicazione;

-provvedere a tutte le operazioni di ricezione, classificazione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza, dei plichi e materiali;

-predisporre computi, rendiconti e atti semplici nel settore di specifica competenza;

-segnalare agli uffici preposti difetti, guasti e anomalie di funzionamento che richiedano interventi di natura complessa;

- svolgere attività di sportello”.

Risulta quindi evidente che, se anche è possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed è priva di qualsiasi potere di natura discrezionale.

Diverse considerazioni possono invece farsi con riferimento al profilo professionale, superiore rispetto a quello cui aspira la ricorrente, del



funzionario doganale, le cui mansioni potrebbero, perlomeno astrattamente, implicare quel potere decisionale-coercitivo di cui invece, come visto, la figura del mero operatore doganale è priva.

Un tanto può dirsi confrontando i compiti attribuiti all'operatore doganale (che rientra nella seconda area funzionale) come sopra descritti, con quelli del funzionario doganale (che rientra invece nella terza area funzionale).

Infatti, secondo la nota protocollare n. 30554/RI/2011 del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Dogane, il funzionario doganale, tra le altre mansioni, svolge “attività di accertamento, verifica, controllo e ispettive finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli illeciti di natura tributaria ed extratributaria, ivi compresa la lotta alla contraffazione e la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente e del patrimonio culturale”.

Inoltre il funzionario doganale si occupa di “assicurare, in funzione della propria specifica professionalità, l'osservanza delle norme tecniche generali e delle disposizioni tecnico-fiscali previste dalla specifica normativa di settore ai fini della corretta valutazione degli assetti tecnici dei luoghi degli impianti, delle attrezzature e delle procedure operative tese alla prevenzione delle frodi, dell'accertamento d'imposto e ai controlli nei diversi settori impositivi; svolgere le fasi istruttorie propedeutiche agli accertamenti tecnico-fiscali preventivi al rilascio di autorizzazioni; curare l'istruttoria e la gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario e in materia di lavoro, provvedendo direttamente alla rappresentanza e difesa dell'Agenzia nelle sedi giudiziali e stragiudiziali nei casi consentiti dalla normativa vigente”.



Quanto invece all'obiezione per la quale tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane, indipendentemente dalle loro qualifiche professionali, sono chiamati a svolgere funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 d.lgs. 165/2001, deve osservarsi che 1) ciò è previsto che avvenga a rotazione e un tanto già esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni; 2) per contro, la Agenzia convenuta non è riuscita a dimostrare che lo svolgimento di tali funzioni rappresenti una parte essenziale o rilevante dell'attività dell'operatore doganale; 3) non è stata smentita l'affermazione di parte ricorrente per la quale, presso gli uffici ai quali la sig.ra Arcaba sarebbe stata addetta, nessun operatore doganale F1 svolge attività di polizia tributaria, limitandosi semmai alla preparazione di atti contenenti intimazioni e sanzioni che poi vengono sottoscritti e formalizzati dal superiore.

Occorrendo rigettare qualsiasi approccio formalistico e astratto, si rileva a tal proposito che anche ai capitani e ufficiali (comandanti di seconda) di navi battenti bandiera italiana, ai quali pur è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale e di ufficiali di polizia giudiziaria a bordo della nave in corso di navigazione ex artt. 209 e 296 e 1235 n. 2 cod. nav., la Corte di Giustizia, con sentenza del 11 settembre 2008 nella causa C-447/07, ha negato l'applicazione della clausola derogatoria, sulla base della considerazione per la quale *“relativamente agli impieghi di capitano e comandante in seconda della marina mercantile e di comandante di navi da pesca, la Corte ha dichiarato, rispettivamente ai punti 44 e 63 delle sentenze Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espanola e Anker e a. che il ricorso alla deroga alla libera circolazione dei lavoratori, prevista*



dall'art. 39 n. 4 CE, non può essere giustificato dal mero fatto che l'ordinamento nazionale attribuisce poteri di imperio ai titolari degli impieghi di cui trattasi: inoltre, occorre che tali poteri vengano effettivamente esercitati in modo abituale dai suddetti titolari e non costituiscano una parte molto limitata delle loro attività (...). La Corte ha quindi affermato, nelle dette sentenze, che l'art. 39 n. 4 CE deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro a riservare ai propri cittadini i posti di capitano e di comandante in seconda delle navi battenti la sua bandiera solo a condizione che i poteri di imperio attribuiti ai capitani e ai comandanti in seconda di tali navi vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non rappresentino una parte molto ridotta delle loro attività (in tal senso anche sentenza del 11 marzo 2008, causa C-89/07, Commissione/Francia, punto 14)".

Quanto alla deduzione di parte resistente secondo cui l'eventuale accesso della ricorrente nel profilo professionale di operatore doganale comporterebbe un ostacolo alla professionalità della sig.ra Arcaba, dal momento che sarebbe preclusa alla stessa qualsiasi progressione di carriera, occorre rilevare che l'oggetto della domanda formulata nel presente giudizio dalla ricorrente consiste nell'accertamento del diritto della sig.ra Arcaba a partecipare alla selezione per un posto di lavoro che, alla luce del diritto europeo, si chiede venga riconosciuto come accessibile anche ai cittadini comunitari oltre che italiani.

Ogni considerazione circa l'ulteriore diritto della ricorrente alla progressione di carriera o all'adibizione a ruoli diversi rispetto a quello, qui analizzato, di operatore doganale, in quanto non azionato, esula dal presente giudizio.



Alla situazione attuale va invece rilevato che il posto alla quale la sig.ra Arcaba aspira è da lei accessibile, in virtù della sua cittadinanza europea, in quanto non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività della *public service exception* di cui all'art. 45 paragrafo 4 TFUE.

In ogni caso, vanno condivise le considerazioni della ricorrente secondo la quale anche all'interno di uno stesso settore vi potrebbero certamente essere delle posizioni aperte ai cittadini UE, in quanto non implicanti l'esercizio di pubblici poteri, e altre che invece siano precluse ai cittadini comunitari: quindi il fatto che sia prospettabile una impossibilità di progressione di carriera non è in contraddizione con l'approccio funzionale della Corte di giustizia, che implica una visione per così dire casistica e frammentata delle varie posizioni all'interno della pubblica amministrazione.

Infine, si rileva che la sentenza della Corte di Cassazione n. 18523/2014 citata dall'Agenzia resistente a sostegno delle sue affermazioni si dimostra invece significativa a favore della tesi della ricorrente, pur riguardando la materia dell'accesso alle pubbliche amministrazioni da parte di lavoratori extracomunitari.

Infatti la Suprema Corte nel caso di specie ha ritenuto legittimo il comportamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministero di cui fa parte anche l'Agenzia delle Dogane ivi convenuta), respingendo il ricorso proposto da una cittadina albanese alla quale era stata preclusa la partecipazione ad un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque lavoratori disabili per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, essendo la procedura



selettiva stata riservata ai soli cittadini italiani e, per quello che qui rileva, comunitari.

Da tale decisione può implicitamente dedursi che l'accesso agli incarichi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, se deve considerarsi precluso per i cittadini extracomunitari, non lo è invece per cittadini dell'Unione, sempre che tali incarichi non implicino esercizio abituale diretto o indiretto di pubblici poteri.

Per i motivi suesposti, deve ritenersi sussistente il diritto della sig.ra Arcaba all'ammissione della selezione per la copertura di n. 2 posti di operatore doganale presso l'Agenzia convenuta, procedura che nel frattempo è stata sospesa in attesa dell'esito del giudizio, come si evince dagli atti allegati in causa.

Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di parte ricorrente circa il risarcimento dei danni per ritardo nell'ammissione della procedura selettiva.

Infatti, si osserva che, a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dal Giudice nella prima udienza di comparizione delle parti di data 04/05/2016, l'Agenzia delle Dogane ha dimostrato che solo a fine maggio veniva caricato online il prospetto informativo contenente l'elenco dei posti disponibili (aggiornato in data odierna a n. 3 operatori doganali) per l'avviamento di personale disabile presso l'Ufficio delle Dogane di Udine per l'anno 2015.

Un tanto dimostra che la procedura selettiva, indetta a novembre 2015, in ogni caso avrebbe dovuto essere sospesa in attesa che l'Agenzia delle Dogane comunicasse a livello centrale per tutta Italia se, quali e quanti posti fossero stati disponibili presso gli Uffici dell'Agenzia convenuta.



Ad ulteriore riprova del fatto che la procedura selettiva sarebbe stata in ogni caso sospesa in attesa dell'espletamento di questi adempimenti da parte dell'Amministrazione centrale, si rinvia al testo della comunicazione dd. 13/04/2016 n. 14765 che l'Area del personale della Direzione Interregionale dell'Agenzia convenuta ha inviato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università, Centro per l'Impiego di Udine: *“considerato che il prospetto informativo per l'avviamento dei disabili e delle altre categorie protette non risulta ancora aggiornato per l'anno 2015, questa amministrazione si vede costretta a non convocare, per il momento, i sigg.....avviati a codesto Ufficio”*.

Inoltre, va esclusa la condanna dell'Agenzia convenuta al risarcimento dei danni per il ritardo nell'ammissione della ricorrente all'esame selettivo anche in base al fatto che non è stata fornita una sufficiente prova da parte della sig.ra Arcaba circa il presumibile buon esito della procedura di selezione in vista dell'assunzione.

Trattandosi di esame orale e considerato altresì che la ricorrente sarebbe stata esaminata successivamente all'altro concorrente, che peraltro veniva dichiarato non idoneo, deve ritenersi che non vi siano elementi sufficienti per affermare con ragionevole probabilità che la sig.ra Arcaba avrebbe superato con successo la selezione.

In definitiva, si deve rilevare che nessun danno da ritardo né tantomeno da perdita di chance è rinvenibile ad oggi in capo alla ricorrente, posto che la procedura selettiva da un lato era stata comunque sospesa ad aprile 2016 per conoscere il numero di posti disponibili presso gli Uffici dell'Agenzia



convenuta e dall'altro lato è ancora sospesa in attesa dell'esito di codesto giudizio e che quindi, per il tramite dell'emanando provvedimento, la ricorrente potrà partecipare alla stessa.

Anche la domanda di parte ricorrente circa la pubblicazione del provvedimento emanando sui siti internet dell'amministrazione convenuta non può trovare accoglimento in quanto non si ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione di tale misura, considerata la peculiarità del caso analizzato e anche alla luce della suesposta necessità di un'attenta analisi caso per caso circa le funzioni presso la pubblica amministrazione accessibili anche da parte dei cittadini comunitari, analisi che per sua natura rifugge qualsiasi pretesa di generalizzazione e astrattezza.

Le spese, liquidate come segue, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine:

- accerta e dichiara il carattere discriminatorio del comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il Veneto il Friuli Venezia Giulia – Distretto di Trieste e consistente nell'esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione per due nominativi da inquadrare nel profilo di operatore doganale in quanto non in possesso della cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'amministrazione convenuta di ammettere a detta selezione, per n. 3 operatori doganali, la ricorrente con le medesime modalità già poste in essere in occasione della convocazione di cui alla data del 12.01.2016;



- respinge per il resto le domande della ricorrente;
- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore dei procuratori antistatari della ricorrente delle spese di lite pari ad € 3.605,79 (€ 3.600,00 per compenso + € 5,79 per spese vive), oltre IVA, CNA e spese generali.

Si comunichi

Udine, 30/06/2016

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Marina Vitulli

